

Il Segretario Comunale relazione in merito;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente della IUC;
- il comma 738, della Legge n. 160/2019 ha abrogato la predetta IUC per la componente TASI e le disposizioni relative all'IMU di cui all'art. 13 del D.L. n. 201/2011, a decorrere dall'anno d'imposta 2020, l'Imposta Unica Comunale, confermano l'applicazione delle disposizioni relative alla disciplina della TARI, dettate dall'art. 1, commi da 641 a 668, della Legge n. 147/2013;
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra le altre, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione e aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio comunitario "chi inquina paga";
- la deliberazione dell'ARERA n. 443 del 31/10/2019 ha introdotto il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) per l'individuazione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021;
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, nonché le disposizioni per la determinazione delle tariffe TARI per le due macrocategorie di utenze, utenze domestiche ed utenze non domestiche;
- il comma 702, dell'art. 1, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate, ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997;

Dato atto che:

- ad opera dell'art. 107, comma 5, del D.L. n. 18 del 2020, è stato previsto che *«i comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021»*;
- la richiamata Autorità nazionale ARERA con deliberazione n. 158/2020 ha stabilito specifiche riduzioni per tener conto della minor produzione di rifiuti conseguente alla chiusura forzata, disposta con provvedimenti governativi, di alcune attività economiche, distinguendo tra riduzioni obbligatorie e facoltative, nonché agevolazioni tariffarie per le utenze domestiche economicamente svantaggiate, attraverso il "bonus sociale";
- la predetta delibera ha rinviato ad un provvedimento successivo l'individuazione delle modalità di copertura del costo delle nuove riduzioni;
- l'art. 1, comma 660, della legge n. 147 del 2013, dispone che *«il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori*

riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune»;

Rilevato che:

- nel *Question time* in Commissione VI Finanze n. 5-05083 – On. Covolo del 26 novembre 2020, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha precisato quanto segue:
 - *«in merito alle misure volte a evitare che la riduzione prevista per le attività produttive non risulti eccessivamente gravosa, la stessa ARERA nella citata Delibera n. 158, adottando le opportune misure di tutela per le utenze non domestiche soggette a sospensione per emergenza COVID-19, ha comunque evidenziato che restano ferme “le prerogative già attribuite dalla legge 147/13 agli Enti locali in materia di riduzioni ed esenzioni tariffarie”»;*
 - *«resta impregiudicata quindi la possibilità, già riconosciuta ai Comuni dal comma 660 dell’art. 1 della legge n. 147 del 2013, di deliberare con proprio regolamento riduzioni ed esenzioni la cui relativa copertura va, però, assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale degli stessi enti»;*
 - *«per quanto riguarda il riferimento alla “ripartizione dei conguagli tra costi effettivi e sostenuti e costi determinati in tre anni dal 2021”, prevista dal comma 5, ultimo periodo, del citato articolo 107 del decreto legge n. 18 del 2020, che, a parere degli Onorevoli interroganti determinerebbe l’esborso di un servizio maggiorato quest’anno, così trascurando il periodo di emergenza in corso, deve rilevarsi che l’articolo 106 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, ha istituito un fondo anche per i Comuni proprio al fine di concorrere ad assicurare agli enti locali le risorse necessarie per l’espletamento delle funzioni fondamentali per l’anno 2020, tenendo conto della possibile perdita di entrate connesse all’emergenza Covid-19, compresa la TARI»*
 - *«Dette somme, quindi, proprio in considerazione dell’emergenza in corso, consentono ai Comuni di mantenere in equilibrio il PEF 2020 e conseguentemente di ridurre il relativo onere a carico sugli utenti TARI, nelle annualità successive, in sede di determinazione e ripartizione dei conguagli nei tre anni successivi, ai sensi del menzionato articolo 107 del decreto legge n. 18 del 2020».*

Considerato che con delibera di Consiglio Comunale n. 18 del 23/09/2020 il Comune ha deliberato le riduzioni delle tariffe TARI 2020 per tener conto della minor produzione dei rifiuti conseguenti agli effetti dell’emergenza sanitaria in corso;

Preso atto che il Comune di Boca ha finanziato il conguaglio emerso con le risorse di cui agli artt. 106, del D.L. n. 34/ 2020 e 39 del D.L. n.104/2020);

Richiamato in particolare l’art. 6, della deliberazione ARERA n. 443/2019, disciplinante la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo in particolare che il piano debba essere validato dall’Ente Territorialmente Competente (ETC), dove regolarmente costituito o, in sua assenza, da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore del servizio rifiuti e dall’ente locale;

Preso atto che la medesima disposizione rimette ad ARERA il compito di approvare il PEF integrato, ossia dopo che l’Ente Territorialmente Competente ha assunto le pertinenti determinazioni;

Tenuto conto che nel territorio in cui opera il Comune di Boca non è presente e operante l’Ente di Governo d’ambito, previsto ai sensi della D.L. 13 agosto 2011, n. 138, come convertito dalla Legge

14 settembre 2011, n. 148 e che in base alle vigenti norme le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA 443/2019 sono attribuite Comune;

Esaminato il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti predisposto dal gestore del servizio di raccolta rifiuti, società Medio Novarese Ambiente SPA, quale soggetto gestore del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti, relativo ai costi riferiti alle attività attinenti al servizio di gestione integrata dei rifiuti svolte direttamente dal Comune;

Atteso che il piano finanziario come sopra integrato espone costi complessivi riconosciuti per € 157.755,00 al netto delle detrazioni di cui alla Determinazione ARERA n. 2/2020/D/rif;

Tenuto conto che il piano finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati;

Preso atto che il gestore ha provveduto a trasmettere anche la relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili di seguito esposte, come indicato nella citata deliberazione n. 443/2019 di ARERA e della dichiarazione, rese ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritte dai legali rappresentanti dei soggetti che hanno redatto il piano, attestanti la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza delle informazioni di natura patrimoniale, economica e finanziaria con i valori contenuti nelle fonti contabili obbligatorie;

Atteso, che è stata effettuata, con esito positivo, la procedura di validazione del piano finanziario, consistente nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario, effettuata con le modalità inserite nella relazione;

Viste le informazioni motivate riportate nella relazione illustrativa del Piano Finanziario opportunamente integrata con il presente atto, al fine di sottoporle ad ARERA sulla base della deliberazione n. 443/2019;

Preso atto che la valorizzazione dei fattori di sharing è avvenuta con riguardo alla necessità di garantire il rispetto dell'equilibrio economico-finanziario della gestione e del vincolo alla crescita annuale delle tariffe;

Ritenuto, per quanto sopra, di dare atto delle informazioni suddette, come riportate nel Piano finanziario e nei relativi allegati, riportati nell'allegato "A" alla presente deliberazione;

Dato atto che i predetti documenti saranno trasmessi ad ARERA, ai fini della successiva approvazione, come previsto dall'art. 6, della deliberazione ARERA n. 443/2019;

Tenuto conto che secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 6, della deliberazione ARERA n. 443/2019, *"fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente"*;

Visto il vigente regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), approvato con deliberazione del Consiglio comunale n 16 del 23/09/2020;

Visto il D.P.R. 27 aprile 1998, n. 158 disciplinante il metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani;

Visti, inoltre, l'art. 1, comma 654, della Legge n. 27 dicembre 2013, n. 147, il quale prescrive che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono

a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;

Visto, in particolare, l'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che prevede l'approvazione da parte del Consiglio Comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e delle quota variabile, con deliberazione da assumere entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo;

Richiamato il Piano Finanziario relativo al servizio di gestione integrata dei rifiuti, allegato alla presente deliberazione, il quale espone la suddivisione tra costi fissi e costi variabili, al fine di determinare il totale delle entrate tariffarie relative alla componente di costo fisso e quello delle entrate tariffarie relative alla componente di costo variabile;

Visto l'art. 1, comma 653, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, in base al quale *“a partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard”*;

Preso atto che i costi inseriti nel Piano Finanziario anno 2021, sono assunti tengono conto anche delle risultanze dei fabbisogni standard relativi al servizio di gestione dei rifiuti, come specificato nella relazione illustrativa del Piano finanziario;

Esaminate inoltre le *“Linee Guida interpretative per l'applicazione del comma 653 dell'art.1 della L. 147/2013”*, emanate dal Dipartimento per le finanze del Ministero dell'economia e delle finanze in data 23 dicembre 2019, le quali hanno chiarito che: *“Si conferma, in generale, la prassi interpretativa delle precedenti linee guida, secondo cui i fabbisogni standard del servizio rifiuti rappresentano un paradigma di confronto per permettere all'ente locale di valutare l'andamento della gestione del servizio. Di conseguenza, il richiamo alle “risultanze dei fabbisogni standard” operato dal comma 653 deve essere letto in coordinamento con il complesso procedimento di determinazione dei costi e di successiva ripartizione del carico della TARI su ciascun contribuente.*

Per la concreta attuazione del comma 653 resta necessario, quindi, che il comune prenda cognizione delle risultanze dei fabbisogni standard del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti”;

Considerato che, dalla certificazione COVID trasmessa entro il 31/05/2021 risultano disponibili E. 8.472,16 per la concessione di agevolazioni TARI ad utenze domestiche e non domestiche sul 2021, oltre alle somme stanziata dall'art. 6 del D. Lgs. 73/2021 combinato disposto sostegni bis, del quale non è ancora stato emanato il Decreto attuativo ma per il quale IFEL ha prodotto una determinazione per il Comune di Boca pari a E. 6.905,00;

Ritenuto opportuno concedere:

- alle utenze non domestiche di cui alle categorie 16 (Ristoranti, trattorie, pizzerie e agriturismo) e 17 (Bar, caffè, pasticcerie) per un periodo di mesi 5 oltre alle altre utenze commerciali non domestiche chiuse e per il periodo di effettiva chiusura, una riduzione del 100%;
- alle utenze domestiche su presentazione di dichiarazione da prodursi entro il 31 luglio 2021, una riduzione massima fino al 25%, con riparametrazione delle risorse disponibili;

Visto il parere di regolarità tecnica e contabile espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 2000.

Con voti favorevoli unanimi;

D E L I B E R A

- la premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- di dare atto, per le motivazioni dettagliatamente riportate nella relazione illustrativa del piano finanziario, come opportunamente integrata con il presente atto, dei valori dei parametri la cui determinazione è rimessa ad ARERA, ai sensi della deliberazione n. 443/2019;
- di prendere atto della predisposizione del Piano economico – finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2020, (INDICARE IL BACINO SE PREVISTO, comprendente il PEF del Comune di Boca);
- le tariffe per la determinazione della TARI come da tabella allegata al presente atto cui costituisce parte integrante e sostanziale (all. B);
- Di stabilire per l'anno 2021, le seguenti rate per il pagamento del suddetto tributo:
 - 1° rata - acconto 50% scadenza 15/10/2021
 - 2° rata – saldo scadenza 30/11/2021;

Di dichiarare ad esito di separata votazione avente medesimo esito della precedente il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell' art. 134 comma 4 del D.lgs. 267/2000 onde dar corso agli adempimenti connessi.

VISTO: si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000.

Boca, li 23/06/2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to ANNICHINI Laura

IL PRESIDENTE
F.to MINOLI Flavio

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to REGIS MILANO dott. Michele

Per copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Boca, li 09/07/2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to REGIS MILANO Dott. Michele

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124, D. Lgs. 18.08.2000 n. 267)

L'addetto alla pubblicazione certifica che copia conforme all'originale del presente verbale di deliberazione viene pubblicata all'Albo pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal 13/07/2021 al 28/07/2021

Boca, li 13/07/2021

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
F.to MARONI Valeria

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'(art. 134, comma 3, D. Lgs. 18.08.2000 n. 267)

La deliberazione è divenuta esecutiva il 28/06/2021

Boca, li 28/06/2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to REGIS MILANO dott. Michele